



AOO-GRT Prot. 214739
Da citare nella risposta

1 G. 80.90.10

Data

30/08/2011

Allegati n.

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Psr 2007/2013 – orientamento inerente un quesito specifico dei bandi di misura e del Documento di Attuazione Regionale (DAR) su affidabilità.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azelio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour-15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 12 luglio 2011, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

1) Quesito su CHIARIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ

Una azienda agricola ha presentato domanda di aiuto sulla misura 121 fase 3, rientrando alla fine tra quelle potenzialmente finanziabili per cui ha prodotto la documentazione di completamento.

In precedenza l'Azienda Agricola aveva presentato altra domanda sulla fase 1 della mis. 121, non ammessa a finanziamento e respinta, non sussistendo il requisito d'ingresso della "AFFIDABILITÀ" (come dal Punto 6.2.1 del bando di misura "Condizioni di accesso relative ai beneficiari"), in quanto nella pregressa programmazione PSR 2000/2006, il richiedente era stato oggetto di revoca totale del contributo concesso e restituzione dell'anticipo percepito, su una domanda presentata sulla Mis. 9.10.

L'Azienda, ancorché oggetto della richiesta di revoca del contributo oggetto della normativa prevista ha, comunque, completato l'intervento e ricostituito gli impianti con proprio autofinanziamento.

Dovendo procedere all'istruttoria della domanda presentata sulla misura 121 fase 3, per la corretta applicazione di quanto previsto dal DAR sulla inaffidabilità al punto 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari", 1) lettera b) inaffidabilità parziale grave, lett. c) inaffidabilità parziale media e lett. d) inaffidabilità parziale lieve; ponevamo il quesito se la restituzione dell'anticipo, che pur coperto da fideiussione, è stato corrisposto direttamente dall'Azienda con la maggiorazione degli interessi, rientra o meno nella tipologia "recupero di fondi ricevuti" prevista per l'affidabilità parziale grave, con perdita di 5 punti di priorità e per l'affidabilità parziale media, con perdita di 2 punti, oppure se, come riteniamo, in questo caso si tratta di inaffidabilità parziale lieve con riduzione di 0,5 punti, dato che quanto corrisposto all'Azienda sulla mis. 9.10 nel 2003, costituiva un anticipo di contributo coperto da garanzia fidejussoria.

RISPOSTA

Il bando attuativo della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" relativo alla fase 3 (annualità 2010), prevede, al punto 6.2 "Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità"

le seguenti casistiche di inaffidabilità parziale riportando fedelmente quanto previsto nel DAR (Documento Attuativo Regionale) in quanto documento di indirizzo per la stesura degli stessi:

b) Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso previsto nel precedente punto b.1;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13.

In tali casi viene applicata una riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.


Nella definizione di "inaffidabilità parziale" prevista nel DAR e, conseguentemente, riportata nel bando, che si ricorda è legge speciale, viene fatta una netta distinzione tra revoche e recuperi attribuendo a ciascuna di queste una diversa penalizzazione.

Nel caso in oggetto la restituzione dell'anticipo già ricevuto da parte dell'azienda è proprio un 'recupero di fondi ricevuti' conseguente a una revoca del contributo assegnato e pertanto, in base a quanto indicato nel Dar/bando, implica l'applicazione delle penalità previste relativamente alla condizione di inaffidabilità parziale grave (b.1) o inaffidabilità parziale media (c1).

La (sola) revoca dei fondi concessi di cui all'inaffidabilità parziale lieve, che la Provincia ritiene di poter applicare, è prevista laddove viene revocato un atto di assegnazione al quale non era seguito alcun anticipo (è il caso meno penalizzante).

Cordiali saluti

Il Dirigente
Lorenzo Drosera



Il Dirigente
Roberto Pagni

